

25312-19

Hawarans



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

ACR + IC

Composta da

Aldo Aceto - Presidente -

Donatella Galterio

Stefano Corbetta

Alessio Scarcella

Giuseppe Noviello - Relatore -

ha pronunciato la seguente

Sent. n. sez. *247*
UP - 05/02/2018
R.G.N. 41706/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 08/06/2018 del G. M. del Tribunale di Cassino,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avv. (omissis) che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 8 giugno 2018 il giudice monocratico del Tribunale di Cassino condannava (omissis) alla pena di euro 500, 00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 94 95 DPR 380/01 (capo b) limitatamente all'innalzamento della quota di copertura di un immobile, dichiarando invece non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in relazione al reato di cui all'art. 44 lett. b) DPR 380/01 (capo a) - per intervenuta estinzione conseguente al rilascio di un permesso di costruire in sanatoria - nonché in ordine alla contravvenzione di cui agli artt. 94 95 DPR 380/01 (capo b)

C

siccome estinta per intervenuta prescrizione con riferimento ai porticati in legno.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso (omissis) mediante il proprio difensore, prospettando due motivi di gravame che si riportano ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Con il primo ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza e/o errata applicazione degli artt. 157, 158, 159, 160, 161 cod. pen., anche in relazione agli artt. 36 u.c. e 45 comma 1 del DPR 380/01, nonché per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. Ha contestato in particolare l'omessa dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato ex art. 94 e 95 DPR 380/01 siccome maturata nonostante il periodo di sospensione intervenuto ex artt. 36 e 45 DPR 380/01 a seguito della avanzata richiesta di sanatoria, comunque non applicabile in relazione al reato di cui all'art. 94 95 DPR 380/01, concorrente con la contravvenzione ex art. 44 DPR 380/01 per la quale soltanto opera tale sospensione. L'ulteriore periodo di sospensione della prescrizione, disposta con ordinanza dal 22 febbraio 2018 a seguito di rinvio richiesto dalla difesa, non sarebbe applicabile atteso che a quella data sarebbe già maturato il decorso della prescrizione.

4. Con il secondo motivo ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza e/o errata applicazione dell'art. 163 cod. pen. in relazione all'art. 164 ultimo comma cod. pen. e all'art. 3 lett. a) del DPR 14 novembre 2002 n. 313 nonché per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. Ha contestato, in particolare, la scelta di applicare in favore dell'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, siccome in concreto produttiva di riflessi sfavorevoli per l'imputato, prevalenti su quelli favorevoli, nonché la mancata motivazione in ordine a tale determinazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Occorre premettere che in tema di legislazione antisismica, i reati in contestazione, di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio competente, hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l'allegato

progetto ovvero non termina l'intervento edilizio ovvero sino alla data della sentenza di condanna in primo grado (cfr. Sez. 3, n. 1145 del 08/10/2015 (dep. 14/01/2016) Rv. 266015 - 01 Stabile; Sez. 3, n. 2209 del 03/06/2015 (dep. 20/01/2016) Rv. 266224 - 01 Russo; Sez. 3, n. 12235 del 11/02/2014 Rv. 258738 - 01 Petrolo). Applicati i predetti principi al caso in esame, si rileva che la condotta contestata non è risultata cessata dopo l'accertamento della stessa e prima della sentenza di condanna impugnata, con la conseguenza per cui la prescrizione ha cominciato a decorrere solo a partire dalla pubblicazione della sentenza stessa, senza che si possano quindi rilevare i vizi denunziati, non essendosi mai prescritti i reati prima della condanna.

3. Con riferimento al secondo motivo, occorre premettere quanto segue in ordine alla disciplina delle iscrizioni al casellario giudiziale: il D.P.R. 14 novembre 2002, art. 3 prevede l'iscrizione di tutti i provvedimenti giudiziari di condanna definitivi, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 162 cod. pen. e sempre che non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Le contravvenzioni per le quali è consentita l'oblazione a norma dell'art. 162 del cod. pen. sono solo quelle punite con la pena dell'ammenda, come nel caso di specie.

Le contravvenzioni punite con pena alternativa ed oblabili ai sensi dell'art. 162 bis, del cod. pen., vanno, quindi, argomentando "a contrario", e per esclusione, iscritte nel casellario a prescindere dal fatto che sia stata o meno concessa la sospensione della pena.

Con l'art. 5, comma 2, lett. d), D.P.R. cit. si è disposto che sono eliminate le iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari di condanna per le contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p., trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 287 del 2010 ha successivamente eliminato la preclusione rappresentata dalla sospensione della pena ("salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p.") di guisa che tutte le iscrizioni senza distinzione alcuna vengono cancellate dal casellario giudiziale se relative a provvedimenti di condanna alla pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o sia in altro modo estinta.

3.1. Tanto precisato, si osserva che le Sezioni unite della Suprema Corte (sentenza 23.11.1965, ric. Di Trapani e 16.3.1994, ric. Rusconi), in epoca anteriore alla citata decisione della Corte Costituzionale, hanno stabilito che, non potendosi risolvere la sospensione condizionale della pena in un pregiudizio del patrimonio giuridico dell'imputato, il condannato a pena pecuniaria condizionalmente sospesa senza sua esplicita richiesta, può proporre impugnazione sul punto ed ha anche diritto di ottenere la revoca del "beneficio" qualora da esso possa derivargli, invece di un vantaggio, la lesione di un diritto ovvero di un interesse. Si è così osservato che alla luce della finalità del beneficio in esame, la sospensione condizionale della pena dell'ammenda concernente contravvenzioni per le quali è ammessa l'oblazione, comportando l'iscrizione nel casellario giudiziale, si risolve in un pregiudizio per l'imputato, stante la maggiore stigmatizzazione della pena irrogata a seguito dell'iscrizione nel casellario (peraltro immediata), molto più grave rispetto al lieve vantaggio rappresentato dall'esenzione (condizionata) dal pagamento. In tale prospettiva la Corte ha stabilito che l'interesse all'impugnazione, condizionante l'ammissibilità del ricorso (art 568 comma 4 c.p.p.) non può escludersi tutte le volte che il provvedimento di concessione della sospensione condizionale della pena sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa.

Ha peraltro aggiunto che, tuttavia, tale interesse in tanto rileva in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità *«ma concerne interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla finalità stessa della sospensione condizionale cioè comprometta quelle posizioni garantite all'imputato dal legislatore, con la previsione del beneficio in esame»*.

Consegue che non può assumere rilevanza giuridica, nei termini sopra esposti, la mera opportunità di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi sia perché si tratta di una valutazione di opportunità del tutto soggettiva ed eventuale, sia in quanto emerge la contraddizione con quella prognosi di non reiterazione criminale e, quindi, di ravvedimento, imposta dall'art. 164 comma 1 cod.pen. per la concessione del beneficio, mentre è rilevante l'interesse ad evitare l'iscrizione nel casellario giudiziale.

Tale indirizzo si è tradotto in numerose pronunzie che hanno evidenziato come nel caso di condanna a pena pecuniaria per reato contravvenzionale e oblabilabile, che sia stata condizionalmente sospesa senza esplicita richiesta dell'interessato, l'interesse ad impugnare tale statuizione onde ottenere la revoca del beneficio trovi fondamento nell'esigenza di evitare la lesione di un interesse giuridico, atteso che l'iscrizione di condanna a pena pecuniaria

condizionalmente sospesa non poteva essere eliminata dal casellario giudiziale (Sez. 1, n. 9515 del 09/01/2001 Rv. 218332 - 01 Gaggia; Sez. 1, n. 13000 del 18/02/2009 Rv. 243135 - 01 Staltari; Sez. 3, n. 24356 del 13/04/2012 Rv. 253058 - 01 Saltarelli).

3.2. A tale ultimo indirizzo ha fatto da contraltare di recente quello per cui va escluso l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa "ex officio" e relativa a contravvenzione oblabile ex art. 162 bis cod. pen., nella parte in cui si decide della concessione d'ufficio della sospensione condizionale della pena, sul rilievo per cui il D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5, comma 2, lett. d), a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010, che ha eliminato la preclusione rappresentata dalla concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p., prevede attualmente l'eliminazione delle iscrizioni relative a tutti i provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, senza più compiere alcun distinguo (Sez. 3, n. 21753 del 25.2.2014, Rv 259722 e n. 39406 del 20.6.2013, Rv. 256698; Sez. 4, n. 51754, del 18.11.2014, Rv. 261579).

3.3 Si tratta di un orientamento che questo collegio non condivide, in quanto in ogni caso il predetto interesse non può essere escluso solo per tale ragione, atteso che, conseguendo al beneficio della pena sospesa comunque l'iscrizione nel casellario giudiziale, la concessione del medesimo può risolversi pur sempre in un pregiudizio per l'imputato, stante la maggiore stigmatizzazione della pena irrogata a seguito dell'iscrizione nel casellario (peraltro immediata), che comunque permane finché non siano trascorsi i dieci anni dall'esecuzione o estinzione della pena: sicché la previsione della sua eliminazione a lungo termine non elide *illico et immediate* il pregiudizio che nel frattempo si viene a creare in capo all'imputato (cfr. Sez. 4, n. 15688 del 29/01/2015 Rv. 263136 - 01 Jordan).

3.4. Appurato l'interesse all'impugnazione, nel merito risulta fondata la censura sulla mancanza di motivazione della concessione del beneficio in parola, siccome applicato d'ufficio con indicazione nel solo dispositivo della sentenza e dunque in assenza di alcun riferimento motivazionale. In proposito, questa Corte ha più volte sottolineato, su un piano generale e nel quadro della suesposta necessità di evitare la concessione della sospensione condizionale della pena ogni volta in cui ciò consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa di quella conseguente alla sua applicazione, che il giudice di merito ha il dovere di motivare sull'utilità della concessione del beneficio della sospensione condizionale rispetto al contrario



interesse dell'imputato a non goderne, affermando pertanto che l'istituto può trovare applicazione anche d'ufficio, ma sulla base di una valutazione in concreto di utilità di detta concessione per la finalità di prevenzione speciale e rieducazione che costituisce la ratio dell'istituto (cfr. in motivazione Sez. 5, n. 14195 del 27/01/2015 Rv. 264074 - 01 D U).

3.5. Deve quindi annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla omessa motivazione in ordine all'intervenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Cassino. Va dichiarato inammissibile nel resto il ricorso nonché irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine alla residua ipotesi di reato.

Si dispone altresì, ai sensi dell'art. 101 DPR 380/01 che copia della sentenza sia trasmessa all'ufficio tecnico della Regione Campania.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa motivazione in ordine alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Cassino. Dichiaro inammissibile il ricorso nel resto. Dichiaro irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine alla residua ipotesi di reato.

Dispone che copia della sentenza venga trasmessa all'ufficio tecnico della Regione Lazio.

Così deciso il 05/02/2019.

Il Consigliere estensore

Giuseppe Noviello



Il Presidente

Aldo Aceto

